

IL MIO 110% RISPONDE

Spese per ogni intervento contabilizzate separatamente**CUMULABILITÀ TRA INTERVENTI AGEVOLABILI****Quesito**

In una ristrutturazione di fabbricato unifamiliare sono presenti interventi misti, detraibili al 50% e al 110%. Posto quanto sopra, si richiede se:

- 1) il massimale totale di spesa, Iva compresa, è costituito dalla somma tra i massimali di cui ai singoli interventi al 110% e quello previsto per la detrazione al 50%.
- 2) previa verifica dei costi in base ai prezzi regionali e ai massimali di costo di cui all'allegato I, l'importo complessivo delle spese ammesse debba essere individuato tramite la somma dei seguenti importi: € 96.000,00, Iva compresa, dovuti ad interventi di ristrutturazione interna; € 50.000,00, Iva compresa, dovuti ad interventi per cappotto esterno; € 120.000,00, Iva compresa, dovuti ad intervento per serramenti esterni; € 30.000,00, Iva compresa, dovuti ad interventi per impianto termico; € 12.500,00, Iva compresa, al momento solo indicativi, dovuti ad interventi per impianto fotovoltaico, per un importo complessivo pari ad € 248.500,00.

A.B.

Risposta

Si ritiene di poter rispondere in maniera congiunta ai due quesiti posti, attesa la sussistenza di un comune criterio di riferimento. Resta ferma l'assunzione circa l'avvenuta verifica da parte del lettore, di tutti i requisiti ex lege richiesti, ai fini dell'assoggettamento, degli interventi elencati, alle agevolazioni dal medesimo

richiamate. Nella circolare ministeriale n. 24/E, dell'8 agosto 2020, l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di affrontare specificamente il tema dell'attuazione di interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, come ad esempio interventi ammessi al Superbonus ed interventi edilizi che, esclusi invece da quest'ultimo, rientrano, ad esempio, nell'ambito della ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16-bis del Tuir, per i quali spetta una detrazione pari al 50% delle spese. Orbene, in tale circostanza – ha precisato l'amministrazione finanziaria – il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni, a condizione, tuttavia, che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. Posto quanto sopra, si precisa che: l'importo di spesa agevolabile sarà individuato operando la somma delle spese sostenute, nei limiti dei massimali di spesa rispettivamente previsti per ciascuno dei differenti interventi effettuati; l'importo della detrazione spettante sarà dato dalla somma delle detrazioni spettanti su ciascun intervento effettuato a seconda della specifica percentuale rispettivamente prevista; il beneficiario della detrazione, perché possa appunto godere, dovrà tenere distinte, contabilizzando separatamente, le spese relative a ciascuno degli interventi eseguiti cumulativamente, altresì rispettando gli adempimenti previsti per ciascuno di essi. Si suggerisce, dunque, ai fini di una conferma in merito al preciso importo della detrazione potenzialmente spettante, in primis una

puntuale verifica delle spese sostenute per ciascun intervento, nei limiti dei massimali per ciascuno determinati. Circostanza, quest'ultima, che costituisce altresì presupposto per la separata contabilizzazione delle stesse, come visto, ex lege necessaria ai fini di che trattasi.

UTILIZZO DEL CREDITO DA PARTE DEL CESSIONARIO**Quesito**

Il cessionario, persona fisica e lavoratore dipendente, può portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi il credito fiscale ottenuto in cessione? Le indicazioni contenute nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. 283847 dell'8/8/2020, dove si legge che «i cessionari utilizzano i crediti d'imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente» si riferiscono anche alla detrazione? E quindi possibile per il cessionario ottenere il rimborso Irpef alla stessa stregua del beneficiario originale cedente?

P.M.

Risposta

L'art. 121 del Decreto Rilancio prescrive espressamente che il cessionario può utilizzare il credito d'imposta acquistato esclusivamente in compensazione delle imposte e dei contributi dovuti, utilizzando a tal fine il modello di versamento F24 in via telematica (c.d. «compensazione orizzontale»). L'inciso contenuto nel Provvedimento dello scorso agosto del Direttore dell'Agenzia Entrate, riportato dal lettore, va inteso nel senso che la compensazione del cre-

dito con le imposte dovute dovrà essere ripartita nello stesso numero di quote annuali cui spettava la detrazione in capo al beneficiario originario, nei limiti delle restanti rate di detrazione, e nella misura originaria di ciascuna rata di detrazione. Il fornitore o cessionario può optare per due alternative: a) l'utilizzo del credito in compensazione, oppure b) in caso di immediata monetizzazione, l'ulteriore cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione (possibilità contemplata anche in materia di cessione del c.d. «Ecobonus» e del c.d. «Sismabonus»). Si ricorda, infine, che il credito d'imposta da Superbonus non può essere chiesto a rimborso. Al riguardo, in caso di debiti compensabili insufficienti, eventuali quote di credito non utilizzate nell'anno non potranno essere oggetto di cessione o rimborso. Preme precisare che la stessa novella normativa puntualizza che non trovano applicazione né l'art. 31, comma 1, dl 78/2010 (che inibisce la compensazione qualora vi siano ruoli per i quali è scaduto il termine di pagamento di importo superiore a 1.500 euro), né i limiti annuali alla compensazione sanciti dall'art. 34 della L. n. 388/2000 (euro 700.000, soglia innalzata a euro 1.000.000 per l'anno 2020 dal D.L. Rilancio) e dall'art. 1, comma 53, L. n. 244/2007 (euro 250.000).

risposte a cura di Loconte & Partners

I quesiti possono essere inviati all'indirizzo email superbonus@italiaoggi.it